

E' stato pubblicato il **Provvedimento Banca d'Italia** in materia di *adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli Operatori non finanziari che svolgono professionalmente l'attività di trattamento del contante* (custodia e trasporto di contante, titoli e valori attraverso guardie giurate). Il **Provvedimento** era stato sottoposto a consultazione pubblica nel settembre 2019 all'interno del Sito internet di **Bankitalia**.

Il testo definitivo considera le modifiche che ha apportato il **decreto antiriciclaggio 125/2019** che recepisce la **V Direttiva europea antiriciclaggio 2018/843**. Come accade già per gli altri Soggetti obbligati, anche *gli Operatori non finanziari che svolgono professionalmente l'attività di trattamento del contante*, devono conformare la loro attività al **principio dell'approccio basato sul rischio**. Le modalità di adempimento agli obblighi di **adeguata verifica** non sono uguali per tutti i Soggetti obbligati, ma ognuno di essi deve graduarne la frequenza e l'estensione in maniera coerente con *l'effettiva esposizione ai rischi di riciclaggio* con criteri, comunque, generali applicabili alla totalità dei Soggetti.

Il **provvedimento** di **Bankitalia** specifica le regole generali allo scopo di renderle fruibili agli *operatori del Settore*, fornendo le coordinate necessarie per procedere alla *profilatura della clientela*. Essa deve prendere in esame sia i fattori di rischio di carattere soggettivo (*che rimandano immediatamente alla tipologia del cliente*) sia i fattori di rischio di carattere oggettivo (*che riguardano l'operazione od il rapporto continuativo*).

Tra i primi si trovano *alcuni indici reputazionali (all.1 provvedimento)* quali la sussistenza di procedimenti penali per danno erariale o per responsabilità amministrativa come da **Dlgs.8 giugno 2001 n.231**. Per identificare i fattori di rischio di un cliente, gli *Operatori devono considerare anche il titolare effettivo e l'esecutore quando ciò è rilevante*. Sotto il profilo oggettivo, invece, vengono indicati, come fattori di rischio, *la presenza di una quantità ingiustificata* (in relazione all'attività svolta) *di banconote di taglio apicale fra quelle oggetto di trattamento*.